



# **Ordinanza concernente i certificati attestanti l'avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19**

**(Ordinanza sui certificati COVID-19)**

**Modifica del 2 febbraio 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 4 giugno 2021<sup>1</sup> sui certificati COVID-19 è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> I Cantoni e il medico capo dell'esercito provvedono affinché, nei seguenti casi, le richieste di emissione di certificati di vaccinazione COVID-19 o di certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a siano elaborate anche se a tal fine non è disponibile né una cartella clinica né documentazione primaria presso un emittente di cui all'articolo 6:

- a. per una vaccinazione ricevuta in Svizzera o una guarigione avvenuta in Svizzera attestabile mediante un'analisi di biologia molecolare;
- b. per una vaccinazione ricevuta all'estero o una guarigione avvenuta all'estero attestabile mediante un'analisi di biologia molecolare per i gruppi di persone seguenti:
  1. cittadini svizzeri,
  2. stranieri autorizzati a entrare in Svizzera secondo l'articolo 4 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020<sup>2</sup> e che rendono verosimile che stanno pianificando di entrare in Svizzera o si trovano già in Svizzera.

<sup>1bis</sup> I Cantoni provvedono affinché siano elaborate le richieste di emissione di un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera b per le persone che hanno ricevuto una decisione di isolamento sulla base di un test rapido

<sup>1</sup> RS 818.102.2

<sup>2</sup> RS 818.101.24

per il SARS-CoV-2 per uso professionale di cui all'articolo 24a capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19.

*Art. 8 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per emettere i certificati di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera a nell'ambito di una procedura automatizzata, i Cantoni possono permettere di consultare le informazioni sulla guarigione del richiedente nel sistema d'informazione di cui all'articolo 60 della legge del 28 settembre 2012<sup>3</sup> sulle epidemie e di confrontarle con quelle contenute nella richiesta.

*Art. 16 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a*

<sup>2</sup> Una richiesta di emissione di un certificato COVID-19 di cui al capoverso 1 lettera a per una guarigione avvenuta all'estero deve comprendere la seguente documentazione:

- a. attestazione di un risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, contenente le seguenti indicazioni:
  1. cognome, nome e data di nascita del richiedente,
  2. data e ora del prelievo del campione,
  3. nome e indirizzo del centro di test o dell'istituzione che ha effettuato il test;

II

La presente ordinanza entra in vigore il 3 febbraio 2022 alle ore 00.00<sup>4</sup>.

2 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>3</sup> RS **818.101**

<sup>4</sup> Pubblicazione urgente del 2 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).